

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
delle Province di
NOVARA
VERBANO - CUSIO - OSSOLA

28.100 Novara - via F.lli Rosselli, 10 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481

Prot. n° 2010/300
Novara, 23 febbraio 2010
Via email

Ai Senatori e Deputati

Province di Novara e del V.C.O.

Oggetto: Disegno di legge n. 1865 (relatori Vicari, Battaglia, Carrara, Cuffaro, Palmizio) finalizzato ad ampliare le competenze Professionali dei geometri.

Caro Deputato / Senatore,

come forse già saprai, ultimamente la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009 ha definitivamente chiarito quale sia l'ambito delle Competenze dei tecnici forniti di solo diploma di scuola media superiore, con riferimento, nel caso specifico, ai geometri.

Detta sentenza ha affermato in modo esplicito e inequivocabile che non rientrano fra le attività di competenza dei geometri (e rientrano invece nella competenza esclusiva dell'ingegnere e dell'architetto):

- il calcolo e la progettazione strutturale degli edifici con struttura in cemento Armato;
- la progettazione edilizia e/o architettonica di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato.

La stessa sentenza ha inoltre dichiarato chiaramente che:

- l'attività di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale corrispondente alla sua complessità, per cui

la prestazione deve essere unitaria, senza possibilità di eludere la norma con forme varie di “subappalto” di parte della prestazione;

- i professionisti con titolo accademico (ingegneri e architetti con laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai geometri.

La pronuncia della suprema Corte deriva da quanto chiaramente indicato dalla legge in vigore (Regio Decreto n. 274/1929) e dalla considerazione che, essendo vietata la possibilità di progettare edifici con struttura portante in cemento armato che per la loro destinazione “comportino pericolo per l'incolumità pubblica” (ed essendo evidente che il pericolo per l'incolumità pubblica sussiste per tutti gli edifici, anche se di modeste dimensioni), la progettazione degli stessi non può mai essere affidata ad un geometra.

Tale limitazione delle competenze implica, evidentemente, il divieto di operare in settori di attività progettuale di rango superiore alla progettazione edilizia e quindi, a titolo di esempio, nel campo della progettazione urbanistica.

In relazione a quanto sopra questo Ordine intende ribadire che le attività professionali relative alla progettazione, come del resto avviene in tutti i paesi europei, sono di competenza esclusiva dei tecnici laureati ingegneri e architetti.

Il livello di preparazione universitario, che manca ai tecnici diplomati geometri, unitamente al superamento dell'esame di Stato permette infatti di garantire la preparazione del professionista di fronte alle gravi responsabilità che ci si deve assumere quando si affrontano i delicatissimi problemi correlati alla progettazione urbanistico/architettonica (problemi di tipo prevalentemente sociale, economico, urbanistico e paesaggistico) e strutturale (con problematiche ineludibili in relazione alla sicurezza).

Inoltre si fa presente che operare in termini di progettazione su organismi di particolare pregio architettonico e di rilevanza storico-artistica o vincolati richiede una particolare competenza che la legge attribuisce agli architetti, in virtù di uno specifico percorso formativo e di preparazione nel campo delle arti nonché di un'adeguata formazione umanistica, del tutto assente nel percorso scolastico dei tecnici diplomati.

Con queste premesse, appare assolutamente inaccettabile il tentativo della categoria dei geometri di ampliare le proprie competenze con la presentazione di un disegno di legge finalizzato a sconvolgere la situazione attuale, con il quale:

- si tenta di affermare la competenza dei geometri in settori nei quali la preparazione universitaria é con ogni evidenza indispensabile e cioè, oltre al campo della progettazione architettonica, al campo dell'urbanistica, della progettazione strutturale (anche in zona sismica), dei collaudi (anche statici), della direzione dei lavori di qualsiasi opera, ecc...
- si tenta di far passare la nuova normativa come una semplice necessità di “fare chiarezza” sul problema delle competenze professionali dei tecnici in possesso di un semplice diploma di scuola media superiore;
- si tenta di presentare tali tecnici come “laureati”, approfittando del fatto che il D.P.R. 328/2001 permette ai laureati triennali di iscriversi ai Collegi dei geometri (laddove é noto che i laureati triennali sono invece praticamente tutti iscritti alla Sezione B degli Ordini degli ingegneri e degli architetti);
- si tenta, facendo leva sull'esistenza del laureato triennale, di estendere a tutti i geometri le competenze dei laureati.

In un momento come l'attuale, in cui l'attenzione del mondo é tutta rivolta alla conservazione dell'ambiente, al paesaggio, alla tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio con verifiche sempre più approfondite sulla effettiva capacità e preparazione dei soggetti chiamati a svolgere prestazioni professionali, questo Ordine confida che il senso di responsabilità dei parlamentari novaresi e verbanesi prevalga sulle indubbie pressioni che verranno fatte per l'approvazione del disegno di legge in questione, che non può e non deve assolutamente trovare seguito.

Ti chiederemmo in ogni caso di essere informati dei futuri sviluppi del testo legislativo presso il Senato.

Grati per l'attenzione, porgiamo i migliori saluti.

II PRESIDENTE
arch. Paolo Monsù

